



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 120/14
Lussemburgo, 10 settembre 2014

Sentenza nella causa C-491/13
Mohamed Ali Ben Alaya/Germania

Gli Stati membri sono tenuti ad ammettere nel loro territorio cittadini di paesi terzi che intendono soggiornare per più di tre mesi per motivi di studio, laddove soddisfino i requisiti di ammissione previsti in modo esaustivo dal diritto dell'Unione

Essi non possono quindi introdurre requisiti di ammissione ulteriori

Una direttiva dell'Unione¹ prevede che i cittadini di paesi terzi che chiedano di essere ammessi per motivi di studio per un periodo superiore a tre mesi debbano rispondere a vari requisiti generali e specifici, fra cui quello di non costituire una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica.

Il sig. Mohamed Ali Ben Alaya è un cittadino tunisino nato nel 1989 in Germania. Nel 1995 ha lasciato la Germania per andare a vivere in Tunisia. Dopo aver conseguito il diploma di maturità nel 2010, si è iscritto all'università in Tunisia per seguire studi in informatica, contestualmente attivandosi per poter studiare in Germania. È stato così più volte ammesso a studiare presso la facoltà di matematica di un'università di Dortmund. Nutrendo dubbi quanto alla motivazione del sig. Ben Alaya a studiare in Germania (in particolare in ragione dell'insufficienza dei suoi voti, della sua debole conoscenza della lingua tedesca e dell'assenza di nesso fra la formazione prospettata e il suo progetto professionale), le autorità tedesche hanno respinto varie sue domande di visto per motivi di studio.

Adito della controversia, il Verwaltungsgericht Berlin (tribunale amministrativo di Berlino, Germania), ha chiesto alla Corte di giustizia se l'amministrazione tedesca disponga del potere discrezionale di negare il rilascio di un visto per motivi di studio al sig. Ben Alaya, benché il medesimo soddisfi tutti i requisiti di ammissione previsti dalla direttiva e non costituisca una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica.

Nell'odierna sentenza, la Corte considera che dalla direttiva risulta che uno Stato membro è tenuto ad ammettere nel suo territorio un cittadino di un paese terzo che manifesti l'intenzione di soggiornare per più di tre mesi per motivi di studio, laddove questi soddisfi i requisiti generali e specifici tassativamente elencati dalla direttiva.

La Corte ricorda che la direttiva mira a favorire la mobilità verso l'Unione degli studenti di paesi terzi allo scopo di promuovere l'Europa quale centro mondiale di eccellenza per gli studi e per la formazione professionale. Consentire a uno Stato membro di introdurre requisiti di ammissione aggiuntivi contrasterebbe con siffatto obiettivo.

La Corte sottolinea poi che, sebbene la direttiva riconosca agli Stati membri un margine di discrezionalità al momento dell'esame delle domande di ammissione, detto margine si riferisce unicamente alle condizioni previste dalla direttiva, nonché alla valutazione dei fatti rilevanti in tale contesto (in particolare per quanto attiene all'esistenza di una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica).

¹ Direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato (GU L 375, pag. 12).

Nel caso di specie, dal fascicolo di causa sembra risultare che il sig. Ben Alaya soddisfi i requisiti generali e specifici previsti dalla direttiva e che le autorità tedesche non abbiano fatto valere nei suoi confronti alcuno dei motivi riguardanti l'esistenza di una minaccia. La Corte conclude che, ferma restando la verifica da parte del giudice del rinvio, al sig. Ben Alaya avrebbe dovuto essere rilasciato un permesso di soggiorno.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582